

DETERMINAZIONE 28 DICEMBRE 2016

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA
DI STANDARD DI COMUNICAZIONE PER ENTRAMBI I SETTORI ELETTRICO E GAS

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08; con determinazione dell'allora Direttore Generale n. 2/07 è stato istituito, in seguito, un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08 (di seguito: Gruppo di lavoro);
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative per il settore del gas), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS); mentre, con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML per il settore del gas) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle relative Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;
- con riferimento al settore elettrico, con la deliberazione 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione per le prestazioni disciplinate dal TIQE); con la determinazione n. 2/10 del Direttore DCQS sono state emanate le Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica (di seguito: Istruzioni Operative per il settore elettrico), poi modificate ed integrate con la determinazione n. 3/10 e, successivamente, con la determinazione n.

9/10 è stato approvato il documento (di seguito: Schema XML per il settore elettrico) riportante i tracciati informatici da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle relative Istruzioni Operative;

- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con le determinazioni n. 7/2013 e n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas ed allo Schema XML per il settore del gas atte a recepire rispettivamente alcune delle disposizioni approvate dall'Autorità con riferimento al *settlement* gas e la standardizzazione degli scambi informativi connessi alla prestazione di *switching*;
- con le determinazioni n. 1/2014 e n. 11/2014 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate *inter alia* modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas ed allo Schema XML per il settore del gas per ricomprendere la standardizzazione di alcuni scambi informativi previsti dal Testo integrato morosità gas o TIMG, nonché quelli inerenti alla cessazione amministrativa del servizio di distribuzione;
- con la determinazione n. 4/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come risultante dalle modifiche apportate con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- con la determinazione n. 11/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono stati approvati, per il settore elettrico, i tracciati relativi ai flussi informativi previsti dall'articolo 10 della deliberazione 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, concernenti le misure rilevate in occasione di una voltura e loro eventuali rettifiche, in coerenza con le modalità già adottate per la standardizzazione dei flussi dei dati di misura periodici e di *switching*, ai sensi della deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel e della successiva determinazione n. 6/2012 del Direttore della Direzione Mercati;
- con la determinazione n. 15/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas, con riferimento sia alle ulteriori disposizioni non ancora recepite emanate con la deliberazione 117/2015/R/gas sia a quelle previste ai sensi della deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, della deliberazione 4 giugno 2015, 269/2015/R/com e della deliberazione 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- con la determinazione n. 6/2016 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas necessarie al recepimento della deliberazione 10 marzo 2016, 100/2016/R/com e della deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com, in relazione alle misure utili per l'emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di gas naturale, nonché ad un aggiornamento in tema di piani migliorativi di acquisizione delle misure di cui al TIVG;

- con la determinazione n. 16/2016 del Direttore della Direzione Mercati si è proceduto alla standardizzazione degli scambi informativi inerenti alle autoletture del settore elettrico, nonché alla valutazione di eventuali modifiche dei flussi già in uso, ai sensi del mandato di cui al punto 13., lettera b), alinea i., della deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 6 dicembre 2016, 738/2016/R/com;
- con la deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com (di seguito: deliberazione 413/2016/R/com) l'Autorità ha approvato un nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0;
- con la deliberazione 28 dicembre 2016, 795/2016/R/com (di seguito: deliberazione 795/2016/R/com) sono state apportate modifiche e integrazioni al TIQE (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel), alla RQDG (Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas) e al TIQV (Allegato A alla deliberazione 413/2016/R/com) per la prestazione di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore.

Considerato che:

- con la deliberazione 413/2016/R/com l'Autorità ha stabilito che, a partire:
 - a) dall'1 gennaio 2017, sia possibile per i venditori presentare una richiesta di dati tecnici anche nell'ambito delle procedure di conciliazione paritetiche;
 - b) dall'1 luglio 2017, entrino in vigore delle modifiche ed integrazioni al TIQE e alla RQDG funzionali ad una revisione degli standard concernenti la richiesta di dati tecnici e la relativa messa a disposizione; peraltro, è stata introdotta la possibilità per i venditori, di formulare, ricorrendo determinate condizioni, richieste di dati tecnici anche in presenza di problematiche segnalate telefonicamente dai clienti;
- al punto 6. della deliberazione 413/2016/R/com è conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati e il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di definire con propria determinazione gli aspetti funzionali all'applicazione della nuova disciplina relativa alla richiesta di dati tecnici, comprese le modifiche ai flussi vigenti ai sensi della regolazione in materia di standard di comunicazione, per la loro entrata in vigore entro il 1° luglio 2017;
- con la deliberazione 795/2016/R/com si è proceduto per entrambi i settori elettrico e gas, *inter alia*, alla definizione delle fattispecie rientranti nella categoria dei dati tecnici c.d. "complessi" ed è stata introdotta la possibilità, per l'impresa di distribuzione, di riclassificare una richiesta presentata da un venditore nel caso in cui fosse necessario dar corso ad un sopralluogo con riferimento ad una richiesta non qualificata in partenza come complessa;
- le proposte di modifica ed integrazione sono state condivise nell'ambito del Gruppo di lavoro.

Ritenuto che:

- sia necessario aggiornare i tracciati individuati dalla regolazione in materia di standard di comunicazione, per entrambi i settori elettrico e gas, ai fini del recepimento delle disposizioni approvate con la deliberazione 413/2016/R/com e con la deliberazione 795/2016/R/com, nonché delle disposizioni approvate con la determinazione n. 16/2016, con specifico riferimento ai dati di misura scambiati per il settore elettrico;
- alla luce di quanto emerso nell'ambito del Gruppo di lavoro, sia opportuno:
 - c) mantenere i flussi già vigenti apportando le necessarie modifiche ed integrazioni con lo scopo di ottimizzarne il contenuto, senza effettuare duplicazioni in ragione dell'origine della richiesta presentata dal cliente finale;
 - d) prevedere la presenza di un campo obbligatorio relativo al codice assegnato alla richiesta avanzata dal cliente finale in caso di contatto telefonico;
 - e) introdurre un campo riportante la "data di competenza", sebbene caratterizzandolo come non obbligatorio, con lo scopo di facilitare l'impresa di distribuzione nell'individuazione del periodo cui la richiesta si riferisce, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di prendere in carico sempre la richiesta anche se proveniente da un utente non titolare del punto di riconsegna/prelievo alla data di presentazione della medesima;
 - f) estendere i campi relativi alle note a 500 caratteri, così da renderne più efficace l'utilizzo;
 - g) con riferimento alla possibilità di riclassificazione riconosciuta dalla deliberazione 795/2016/R/com all'impresa di distribuzione, non prevedere un esito di inammissibilità della richiesta presentata, ma bensì un flusso specifico da parte dell'impresa di distribuzione verso l'utente contenente anche le motivazioni alla base della scelta operata; occorre precisare, però, che l'introduzione di tale flusso non comporta un allungamento dei tempi massimi a disposizione per l'effettuazione della prestazione, fermo restando l'onere, in capo al venditore, di classificare la propria richiesta dal principio nel modo più corretto possibile;
 - h) in considerazione del fatto che la richiesta potrà essere finalizzata alla verifica di correttezza e/o completezza di dati tecnici già forniti dall'impresa di distribuzione, introdurre dei campi *ad hoc* per la gestione delle relative informazioni in modo che si possa specificare che la richiesta ha ad oggetto una verifica di correttezza e/o completezza del dato, quali sono i dati già in possesso del richiedente e gli elementi di criticità evidenziati dal cliente che rendono necessario un controllo;
- in considerazione delle tempistiche di entrata in vigore disposte dalla deliberazione 413/2016/R/com e dalla successiva deliberazione 795/2016/R/com anche in relazione alle modifiche riguardanti i flussi vigenti in tema di dati tecnici, sia opportuno stabilire che, per il periodo 1 gennaio 2017 - 1 luglio 2017, per le sole richieste provenienti da conciliazioni paritetiche, venga utilizzato il campo note, già presente nei flussi di comunicazione in vigore ai sensi della disciplina in materia di standard di comunicazione, per l'indicazione della specifica casistica.

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, con riferimento al settore del gas naturale, il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato C), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di approvare, con riferimento al settore elettrico, il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato D), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di approvare quale soluzione transitoria, per il periodo 1 gennaio 2017 - 1 luglio 2017, l’utilizzo del campo note, già previsto dai flussi di comunicazione in vigore ai sensi della disciplina in materia di standard di comunicazione, per l’indicazione della casistica relativa alla conciliazione paritetica;
6. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A, B, C e D sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 28 dicembre 2016

Il Direttore: Clara Poletti